

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 9 luglio 2024 - n. XII/404

Ordine del giorno concernente l'approfondimento rispetto al riparto di competenze amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in area totalmente o parzialmente boscata, ai sensi dell'articolo 80, commi 7 e 7 bis, della l.r. 12/2005

Presidenza del Vice Presidente Delbono

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 68 concernente «Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024»;

a norma dell'articolo 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	62
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	61
Voti favorevoli	n.	41
Voti contrari	n.	20
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 658 concernente l'approfondimento rispetto al riparto di competenze amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in area totalmente o parzialmente boscata, ai sensi dell'articolo 80, commi 7 e 7 bis, della l.r. 12/2005, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

- l'articolo 29, comma 1, lett. b), del progetto di legge n. 68 (Prima legge di revisione ordinamentale 2024) prevede, tra l'altro, una modifica all'articolo 80, comma 7 bis, della l.r. 12/2005 in materia di autorizzazione paesaggistica e di definizione dell'ente competente al rilascio di tale autorizzazione per i casi ivi previsti;
- l'articolo 80, comma 7, della l.r. 12/2005 affida «per i territori di rispettiva competenza, agli enti gestori di parco regionale, alle comunità montane e alle unioni di comuni, ove non presenti comunità montane, nonché alla Città metropolitana di Milano o alle province per i restanti territori» la competenza paesaggistica per interventi che comportano anche la trasformazione del bosco ricadenti totalmente in area boscata;
- la trasformazione del bosco, cioè la modifica del bosco per dare all'area una diversa destinazione, necessita sempre anche dell'autorizzazione forestale ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 31/2008, da rilasciarsi «dalla provincia di Sondrio, dalle comunità montane o unioni di comuni e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per i relativi territori, o dalla Regione per il restante territorio»;
- l'articolo 80, comma 7 bis, della l.r. 12/2005, stabilisce che, per gli interventi e le opere ricadenti in parte in area boscata ed in parte in area non boscata, comunque sottoposta ad altro vincolo paesaggistico, l'ente competente per il profilo paesaggistico viene individuato in relazione all'ambito vincolato, boscato o meno nel quale ricade la quota maggioritaria da realizzarsi, espressa in metri cubi per interventi edilizi, o in metri per interventi stradali ed infrastrutturali a rete;
- l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al citato comma 7 bis «ove lo ritenga necessario, può richiedere un parere, non vincolante, all'ente al quale, secondo il presente articolo, spetterebbero in via ordinaria le funzioni amministrative per la quota minoritaria dell'intervento o dell'opera da realizzarsi. Detto parere, ove richiesto, deve essere reso, sentita la commissione per il paesaggio, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta; decorso detto termine, l'ente competente può comunque procedere»;

considerato che

- l'autorizzazione alla trasformazione del bosco è un provvedimento che consente la modifica del «bene tutelato bosco», sia sotto il profilo normativo forestale (l.r. 31/2008, d.lgs. 34/2018) che sotto il profilo normativo paesaggistico (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,

n. 137»). Le valutazioni rispetto al primo profilo sono proprie dell'ente forestale che si avvale dei propri strumenti di pianificazione forestale (PIF);

- ai sensi dell'articolo 80, comma 7, della l.r. 12/2005 l'autorizzazione paesaggistica (articolo 146 del d.lgs. 42/2024) è un provvedimento unico e si esprime non solo in merito alla valenza paesaggistica del «bene tutelato bosco» che si chiede di modificare in quel determinato luogo, bensì anche in merito a ciò che, eventualmente, si va poi a realizzare in quell'area boscata, sia esso un capannone industriale, un parcheggio, una villetta residenziale o un vigneto. L'autorizzazione contempla, inoltre, sia la presenza del bene vincolato bosco, sia la eventuale presenza di qualsiasi altro vincolo presente sull'area boscata, sia imposto con dichiarazione di notevole interesse pubblico ovvero per legge (articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2024);

visto che

- l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato ed è propedeutica al rilascio del titolo edilizio che rimane di esclusiva competenza comunale;
- le valutazioni paesaggistiche necessarie in caso di edificazione sono quindi assai complesse per la presenza di una serie di vincoli e per la necessità di molte considerazioni, riferite alle determinazioni della pianificazione regionale, provinciale, delle aree protette e comunale, raccolte ed estrinsecate nei singoli e rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
- la trasformazione del bosco deve essere autorizzata sotto il profilo forestale (articolo 43 della l.r. 31/2008) la cui competenza è della Comunità montana o degli altri enti indicati al comma 2 del citato articolo 43 non può dunque essere fatta trasformazione del bosco a seguito di sola autorizzazione paesaggistica;
- pertanto, si ipotizza che, anche qualora l'autorizzazione paesaggistica fosse rilasciata dal comune, non ci sarebbe mai il rischio che due comuni gestiscano la trasformazione del bosco in modo differente. Potrebbero invece gestire in modo differente le questioni in merito ai tipo di fabbricato da realizzarsi in area boscata;
- al contrario, un esempio di intervento di trasformazione del bosco che potrebbe essere gestito direttamente dall'ente forestale è quello che non prevede opere edilizie, come, la trasformazione del bosco per il recupero della coltivazione agraria;

impegna la Giunta regionale

ad approfondire, mediante una verifica in collaborazione con ANCI e UNCEM, nonché con UPL, Città metropolitana di Milano ed enti gestori dei parchi regionali, se vi siano criticità applicative in merito alla vigente ripartizione delle competenze nel rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in area totalmente o parzialmente boscata di cui all'articolo 80, commi 7 e 7 bis, della l.r. 12/2005, e più in generale, eventuali altre criticità relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.».

Il vice presidente: Emilio Delbono

Il consigliere segretario: Alessandra Cappellari

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 9 luglio 2024 - n. XII/405

Ordine del giorno concernente le particolari forme di tutela nei casi di coabitazione nei servizi abitativi pubblici

Presidenza del Vice Presidente Delbono

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 68 concernente «Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024»;

a norma dell'articolo 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	62
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	61
Voti favorevoli	n.	38
Voti contrari	n.	17